

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero»

del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹ e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 1998² su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» depositata il 23 giugno 1997³;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 1999⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 giugno 1997 «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999⁵, ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

³ Nel settore malattie e infortuni, le assicurazioni obbligatorie di base conferiscono ai pazienti, in tutta la Svizzera, il diritto:

- a. alla libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero;
- b. alla copertura delle spese.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101

² RU 1999 2556

³ FF 1997 IV 1297

⁴ FF 1999 7607

⁵ L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale con un nuovo capoverso 3.